

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO E MONZA

Protocollo per il procedimento di opposizione a sanzioni amministrative
avanti al Giudice di Pace

Articolo 1 - provvedimento di fissazione dell'udienza

- 1.1 Opposizione a ordinanza ingiunzione/ verbale di accertamento di violazioni al Codice della Strada:
- Ai sensi degli artt. 5 e ss. del D. Lgs n. 150/2011 il Giudice di Pace nel provvedimento di fissazione dell'udienza:
 - valuterà l'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento opposto, se formulata; con o senza fissazione di apposita udienza;
 - rileverà l'eventuale mancanza del provvedimento notificato opposto, invitando il ricorrente al deposito;
 - controllerà la legittimazione attiva e valuterà se chiedere chiarimenti al ricorrente;
 - fisserà la data dell'udienza tenendo conto, oltre che dei termini di legge (60 giorni) dei tempi tecnici di notifica, nonché della sospensione feriale dei termini.
- 1.2 Opposizione a cartella esattoriale:
- in caso di sospensione ex art. 5 del D. Lgs n. 150/2011, farà comunicare il provvedimento di fissazione dell'udienza anche all'Ente Esattoriale.

Articolo 2 - prima udienza

- 2.1 Il Giudice verificherà che siano stati ottemperati gli inviti e gli ordini di cui al provvedimento di fissazione;
- la P.A., qualora ritenga di intervenire in via di autotutela per la definizione del provvedimento opposto, ne darà sollecita comunicazione (ove possibile, nel termine dei dieci giorni prima dell'udienza) al ricorrente ed alla Cancelleria;
 - in assenza del ricorrente, regolarmente informato della data di udienza, il Giudice convaliderà il provvedimento se vi è stata costituzione dell'amministrazione opposta e concorrono i requisiti richiesti dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs n. 150/2011.
 - il Giudice disporrà l'eventuale istruttoria, ovvero deciderà e leggerà il dispositivo, ove possibile con contestuale motivazione.
- 2.2 Opposizione a cartella esattoriale
Il Giudice valuterà se sia applicabile il rito ex artt. 6 e ss. del D. Lgs n. 150/2011.

Articolo 3 – dispositivo

Nel dispositivo vanno riportati:

- il numero, la data e l’Autorità che ha emesso il provvedimento opposto;
- in caso di rigetto dell’opposizione: la misura della pena pecuniaria applicata (es. minimo edittale ovvero metà del massimo edittale);
- i termini di pagamento (30 giorni);
- il dispositivo deve essere redatto in modo chiaro e leggibile.

Articolo 4

Per quanto non disciplinato dal sopraesteso protocollo si rimanda alle disposizioni del protocollo rito ordinario, ove compatibile.

I modelli di ricorso e la modulistica sono reperibili sui seguenti siti:

www.giudicedipacedipacedimilano.it

www.giudicedipacedimonza.it